



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 gennaio 2021

Il TEFA dal 2021 andrà versato separato dalla TARI

Le nuove regole dal 2021.

Il **Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)** sarà versato secondo le indicazioni dei Comuni ma in maniera distinta dalla TARI.

Con **Risoluzione 5/2021** l'Agenzia Entrate ha istituito gli appositi codici tributo che sono:

"**TEFA**" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente";

"**TEFN**" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi";

"**TEFZ**" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni".

Fino all'anno di imposta 2020 i versamenti sono stati effettuati cumulativamente e con i codici tributo della TARI.

Nella GU del **9 luglio 2020** era stato pubblicato il **D.M. 1° luglio 2020** con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze 1° luglio 2020 fissava i criteri e le modalità con cui era assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, **la misura del TEFA è fissata al 5%** del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Questa deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati.